

n. 2636/2015 v.g.



Tribunale di Roma

**Ufficio del Giudice del registro delle imprese tenuto dalla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma**

Il giudice del registro delle imprese, in persona del magistrato dott. Guido Romano, vista la nota n. 4917 prot. del 25 febbraio 2015 avente ad oggetto "G s.a.s. di (REA n.). Richiesta decreto iscrizione d'ufficio ex art. 2190 c.c."; premesso che, con nota pervenuta all'ufficio in data 22 ottobre 2014, il Sig. M , s G s.a.s. di B (REA n.)ocio accomandante della società in oggetto, informava la Camera del proprio recesso dalla società fornendo la prova dell'avvenuta ricezione della relativa comunicazione da parte degli altri soci in data 23 giugno 2014; considerato che l'istante, a fondamento del recesso, lamentava l'inadempimento della socia accomandataria ai propri obblighi per ripetuta violazione dell'obbligo di rendiconto e, comunque, un comportamento scorretto anche da parte dell'altra socia accomandante che ha determinato la denuncia di dati fiscali non veritieri; considerato che la giusta causa di recesso individuata nell'art. 2285 c.c. si sostanzia nel comportamento degli altri soci avente consistenza tale da costituire violazione degli obblighi derivanti dal contratto sociale ovvero dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla natura fiduciaria del sottostante rapporto sociale, tale da fa ragionevolmente venir meno nel socio recedente la fiducia negli altri soci riposta (cfr., per tutte, Cass. 10 settembre 2004, n. 18243; Cass. 14 febbraio 2000, n. 1602; Cass. 14 ottobre 1966, n. 2454); considerato che i motivi esposti dalla recedente configurano effettivamente una giusta causa che legittima il socio ad esercitare il recesso e che il socio superstite della società nulla ha replicato in ordine alla validità del recesso; ritenuto che l'ufficio ha invitato il socio accomandatario ad iscrivere le variazioni conseguenti a tali eventi e, in particolare, il recesso del Sig. M ; considerato che non risultano essere state apportate le modifiche richieste;

p.q.m.



visto l'art. 2190 c.c., dispone l'iscrizione d'ufficio, nel registro delle imprese, del recesso del Sig.
M dalla G s.a.s. di B (REA n.) a far data dal 23
giugno 2014.

Manda alla Cancelleria per i provvedimenti di rito.

Roma, 21 aprile 2015

Il Giudice del registro delle imprese
(dott. Guido Romano)

IL CASO.it

